

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## **Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito**

**Roma, 22/01/2010**

**Circolare n. 9**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Direttori delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO: Titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria. Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni.**

**SOMMARIO:** *Riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria.*

Sono stati formulati quesiti in merito alla possibilità del cittadino straniero titolare dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria di richiedere l'assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni sulla base dell'art. 27 del Decreto legislativo n. 251/07, emanato in attuazione della Direttiva

2004/83/CE, che prevede per i titolari di tali status il medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.

Giova premettere che l'Istituto, prima dell'emanazione del Decreto legislativo citato, con circolare n. 62/04, ha ritenuto che non fosse possibile corrispondere ai cittadini stranieri rifugiati politici la prestazione in oggetto, poiché questa non rientra nelle "assicurazioni sociali" per le quali, ai sensi dell'art. 24 lett. b) della Convenzione sullo status di rifugiati, gli Stati contraenti devono concedere ai rifugiati politici il medesimo trattamento attribuito ai propri cittadini.

Si ricorda, infatti, che la normativa di riferimento adotta un criterio restrittivo per individuare i beneficiari dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni, prevedendo espressamente tra i destinatari solo i cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato (artt. 65 legge 448/98 e 16, comma 2, D.M. n. 452/00).

Successivamente è intervenuto l'art. 27 citato, che prevede che "I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria".

A seguito della differente formulazione della norma rispetto alla Convenzione, l'Istituto, previa acquisizione del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Interno, comunica che è possibile fornire un'interpretazione estensiva dell'art. 27 del Decreto legislativo n. 251/07, tale da ricomprendere la prestazione in esame a favore dei cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria.

Pertanto, i Comuni possono riconoscere l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria, considerandosi superata sul punto la circolare n. 62 del 6 aprile 2004.

Il Direttore Generale  
Nori